



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001194/P

Del 04/11/2015 15 26 29

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81

N A P O L I

Al Presidente della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei"
(Reg. Gen. n. 86)

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Zinzi, Ermanno Russo, Armando Cesaro, Flora Beneduce,
Carmine Mocerino e Luciano Passariello

Depositata in data 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - 4 NOV 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

25/10/2015
DOT. ERMANNO RUSSO
SILVIA CUMANO
fl

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0014632/A
Del 29/10/2015 09:21:52
Da CR A. SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Alla Segreteria Generale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

SEDE

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, proposta di legge avente ad oggetto:
"Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei."

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 86

Carmine Modestino
(C.P.)
LUCIANO PASSARELLO F. A. I.

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi

DOT. ERMANNO RUSSO

ARMANDO CESARO

FLORA BENEBUCE

28/10/15
vs Assemblea



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge: "Istituzione, disciplina e promozione degli Ecomusei."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Scopo degli ecomusei è la conservazione, e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali, del patrimonio naturalistico e di quello storico-artistico, attraverso la predisposizione di percorsi sul territorio.

Questa iniziativa oltre alla promozione di attività didattiche e di ricerca favorisce il coinvolgimento diretto della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali.

Siamo cioè in presenza di una particolare forma di museologia con strutture destinate a rinverdire radici e testimonianze, del territorio ormai desuete o estinte.

L'Ecomuseo è uno strumento di sviluppo del territorio, che rivolge la sua attenzione alle tradizioni artigianali, all'agricoltura locale, alla memoria linguistica ed eno-gastronomica.

Ulteriore scopo della struttura è la valorizzazione del patrimonio etnografico-culturale del territorio anche in chiave turistica.

Mentre un museo tradizionale espone, spesso, beni appartenuti alle classi più agiate, l'ecomuseo, invece, assume una dimensione sociale più ampia perché recepisce e preserva la memoria popolare.

Il testo proposto, sicuramente innovativo nella sua portata, prevede anche iniziative rivolte al coinvolgimento delle categorie svantaggiate e dei bambini.

La legge proposta all'articolo 1 definisce la volontà della Regione di istituire, promuovere e valorizzare la storia locale, l'ambiente naturale ed antropologico del territorio regionale.

L'articolo 2 delinea gli obiettivi e le finalità svolte dagli ecomusei, implementate nella valorizzazione dei patrimoni materiali ed immateriale e nel coinvolgimento delle comunità locali.

L'articolo 3 specifica modalità per l'istituzione ed il riconoscimento dell'ecomuseo che si realizza con progettualità promananti dal territorio con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e altri organismi pubblici o privati che operano nell'ambito territoriale. Il riconoscimento è concesso dalla giunta regionale sulla base di un progetto di fattibilità predisposto dai soggetti proponenti.

Con l'articolo 4 si demanda alla giunta la predisposizione di un decreto attuativo che definisca i criteri e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei.

L'art. 5 invece sancisce l'istituzione di un comitato tecnico scientifico di espressione marcatamente professionale ed accademica cui è demandata, altresì, la valutazione dei progetti, mentre, all'art. 6 si declina composizione e modalità di funzionamento del Comitato.

L'articolo 7 disciplina, invece, le modalità gestionali con particolare riguardo al ruolo degli enti territoriali.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 86



Consiglio Regionale della Campania

L'art. 8 demanda alla giunta regionale l'attività di monitoraggio, mentre l'art. 9 impone per ogni ecomuseo marchio e denominazione.

I seguenti artt. 10, 11,12 si riferiscono all'aspetto economico finanziario della proposta, con particolare riguardo anche ad ipotesi di compartecipazione della regione ai costi da sostenere.

A. K. O. N.
ds 



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge: "Istituzione, disciplina e promozione degli Ecomusei."

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio Regionale.
2. Ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con successiva legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Definizione di ecomuseo)

1. La Regione Campania, al fine del recupero e della valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del territorio regionale prevede, l'istituzione di Ecomusei.
2. Per Ecomuseo si intende la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata nella prospettiva dello sviluppo sostenibile del territorio.

Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Finalità degli Ecomusei)

1. La Regione Campania favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei nel suo territorio, al fine primario di recuperare, promuovere, e valorizzare le tradizioni culturali e lavorative, materiali ed immateriali, del territorio e delle comunità ivi residenti.
2. La Regione Campania favorisce, la costituzione degli Ecomusei, nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile del territorio, al fine di tutelare specificità biotopiche, geomorfologiche e demo-antropologiche nonché il rapporto fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato.
3. Rappresentano ulteriori finalità degli Ecomusei della Regione Campania:
 - a) la valorizzazione della diversità, della complessità dei patrimoni culturali locali e delle specificità paesaggistiche;
 - b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche ed architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;
 - c) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente;
 - d) il coinvolgimento attivo delle istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche, del territorio, nonché di soggetti imprenditoriali locali, sia in fase progettuale che gestionale delle attività degli ecomusei;
 - e) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali: le tecniche di lavoro e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e promozione;
 - f) il recupero del patrimonio linguistico-dialettale delle minoranze storiche presenti nel territorio, ai sensi e nel pieno rispetto della legge 15 dicembre 1999, n. 482. norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
 - g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali che richiamino la ricostituzione degli ambienti tradizionali;
 - h) la previsione di percorsi culturali, che con finalità marcatamente didattica coinvolgano le categorie svantaggiate e i bambini.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Istituzione e riconoscimento degli Ecomusei)

1. La Giunta regionale propone, annualmente, al Consiglio regionale l'istituzione e il riconoscimento degli Ecomusei, sulla base delle proposte presentate:
 - a) da amministrazioni locali, singolarmente o in forma associata, da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste del territorio appositamente costituite o aventi ad oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2;
 - b) da Università o Dipartimenti di facoltà che svolgono attività di studio e ricerca nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2.
2. Le proposte dovranno essere corredate di idoneo progetto di fattibilità.
Il progetto di fattibilità dovrà contenere, al minimo:
 - a) l'inventario dei beni da conservare e valorizzare ;
 - b) l'individuazione dei soggetti promotori e gestori;
 - c) le modalità e le tecniche di gestione degli spazi e dei beni dell'Ecomuseo ;
 - d) le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento.
3. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale della Campania.
4. Il riconoscimento della qualifica consente agli Ecomusei di accedere ai contributi previsti per il funzionamento e lo sviluppo dei loro programmi annuali di attività
5. Inoltre, contestualmente al riconoscimento la Regione Campania assegna a ogni Ecomuseo, così come disciplinato dall'art. 9 della presente iniziativa, una denominazione unica e un marchio.
6. Il marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo e sarà tutelato nelle forme consentite.


AC Oh
AS



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, ai fini del riconoscimento degli ecomusei, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, approverà un regolamento attuativo che, in conformità ai principi e alle finalità di cui all'articolo 1, fisserà i requisiti ulteriori necessari al riconoscimento degli Ecomusei.
2. Il regolamento attuativo declinerà, espressamente, i criteri cui attenersi nella presentazione delle proposte progettuali:
 - a) quadro economico e Programma di sviluppo economico di breve, medio e lungo periodo, finalizzato all' autonomia finanziaria all'Ecomuseo;
 - b) presenza di enti territoriali singoli o associati nell'organismo di gestione;
 - c) previsione di sponsorizzazioni private nonché di contributi di enti locali;
 - d) partenariati con agenzie di turismo, associazioni culturali anche internazionali;
 - e) programma promozionale dell'immagine dei luoghi d'interesse anche con proiezione verso contesti internazionali;
 - f) caratteristiche di coerenza ed omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo, avendo particolare riguardo alla marginalità dell'area;
 - g) assenza di duplicazione sul medesimo territorio di Ecomusei ispirati alla medesima tematica;
 - h) proposte contenenti iniziative orientate al coinvolgimento delle categorie svantaggiate e dei bambini.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Istituzione Comitato tecnico scientifico)

1. È istituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.
2. Il comitato esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli stessi.
3. Il Comitato tecnico scientifico quale strumento di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale, è costituito entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento e dura per l'intera legislatura.
4. Il comitato tecnico è nominato dal Consiglio regionale, su indicazione delle università, e su proposta dell'assessore alla cultura della Giunta regionale della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Composizione e funzioni del Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato scientifico è presieduto dall'Assessore competente in materia di cultura.
2. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato medesimo.
3. Il Comitato scientifico è composto da 5 componenti esterni, indicati dalle Università degli Studi della Campania, di cui due della città capoluogo ed uno per gli altri ambiti provinciali, e dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati.
4. I componenti del suddetto comitato dovranno essere in possesso di comprovata professionalità almeno in due delle seguenti materie: beni culturali, antropologia culturale, museologia, paesaggio, ambiente, marketing territoriale, management, business plan e project cycle management.
5. E' compito del comitato la valutazione dei progetti di fattibilità al fine della riconoscibilità dei musei.
6. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate, a titolo gratuito.
7. Il comitato tecnico elabora, altresì, una griglia di indicatori sul funzionamento degli Ecomusei, anche al fine del monitoraggio e della verifica delle attività.
8. La partecipazione alle sedute del comitato è gratuita.
9. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento interno.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

(Gestione dell'ecomuseo)

1. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette e gli enti territoriali.
2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.
3. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti territoriali nel cui ambito ricade l'ecomuseo, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità della presente legge .
4. I soggetti gestori predispongono un programma di attività contenente gli obiettivi perseguiti, le strategie valorizzative, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili.
5. Gli stessi adottano, in coerenza con il summenzionato programma di attività di cui al precedente comma, il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.
6. Sia il programma di attività che l'annesso piano annuale di attuazione di cui ai commi precedenti, sono trasmessi alla Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART.8
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla competente commissione consiliare, con cadenza almeno triennale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Denominazione e marchio)

1. L'Ecomuseo è contraddistinto da una denominazione esclusiva ed originale e da un proprio marchio, anche a tutela del territorio rappresentato.
2. La Regione può promuovere un marchio rappresentativo del complesso degli Ecomusei della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

(Sviluppo del settore ecomuseale)

1. La giunta regionale, ai fini della promozione e dello sviluppo degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, a sostegno delle attività da svolgere e la formazione del personale dei soggetti gestori degli ecomusei riconosciuti, può avvalersi, prioritariamente, delle risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal Programma operativo regionale, POR - Parte FESR e Parte FSE, stipulando apposite convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato tecnico scientifico ed approvati dalla Giunta regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal programma di attività.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 11
(Contributi)

1. La Regione può concedere contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei di cui alla presente legge, entro il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie e per l'acquisto di beni e attrezzature.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali vengono assegnati.
4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto agli stessi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12
(Norma finale)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo, a chiunque competa, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.